



## **FORZA MAGGIORE E DEBITI FISCALI, STOP ALLA DECADENZA AUTOMATICA**

**A CURA DELL'[AVV. MICHELEALFREDO CHIARIELLO](#)**

### **INDICE**

- 1 COS'È LA RATEIZZAZIONE E QUANDO SI PERDE**
- 2 IL CASO DECISO DALLA CORTE TRIBUTARIA DI ROMA**
- 3 IL RAGIONAMENTO DEI GIUDICI**
- 4 LA DECISIONE: RIPRISTINO DEL PIANO E MESSAGGIO AL FISCO**
- 5 CONCLUSIONI**

\*\*\*\*\*

### **1 COS'È LA RATEIZZAZIONE E QUANDO SI PERDE**

La *rateizzazione* è una possibilità concessa ai contribuenti che si trovano in difficoltà economiche: permette di pagare i propri debiti verso il Fisco in più volte, dilazionando l'importo dovuto in rate mensili o trimestrali. Si tratta, in sostanza, di un accordo che consente di evitare procedure esecutive, purché il piano venga rispettato.-

La legge, infatti, è chiara: se il contribuente *salta il pagamento di otto rate*, anche non consecutive, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione può dichiararlo *decaduto* dal beneficio della rateizzazione. In pratica, l'intero debito torna immediatamente esigibile, e l'agente della riscossione può riprendere le azioni coattive (fermi, ipoteche, pignoramenti).-

Ma cosa accade quando il mancato pagamento non è frutto di negligenza, bensì di cause di forza maggiore?

## **2 IL CASO DECISO DALLA CORTE TRIBUTARIA DI ROMA**

Con la sentenza n. **15671/2025**, la Corte di Giustizia Tributaria di Roma ha affrontato proprio una di queste situazioni.-

Un contribuente, colpito da una grave malattia oncologica e sottoposto a intervento chirurgico e lunghi cicli di chemioterapia, non era riuscito a rispettare il piano di pagamento, non onorando le otto rate. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione, senza ulteriori valutazioni, lo aveva dichiarato decaduto dalla rateizzazione e intimato il pagamento immediato del residuo.-

Il ricorrente, assistito da idonea documentazione medica, ha dimostrato che il mancato versamento era dovuto a circostanze *oggettive e insuperabili*, non certo a una scelta volontaria.-

## **3 IL RAGIONAMENTO DEI GIUDICI**

La Corte romana ha accolto il ricorso, sottolineando che la disciplina della decadenza, per quanto rigorosa, *non può essere applicata in modo cieco e automatico*.-

Anche il diritto tributario – spiegano i giudici – deve essere interpretato alla luce dei principi di *ragionevolezza e proporzionalità*, sanciti dagli articoli 3 e 97 della Costituzione e dallo *Statuto del contribuente* (L. 212/2000).-

In particolare, la Corte ha evidenziato che:

- ogni provvedimento amministrativo, anche in materia fiscale, deve essere *adeguatamente motivato*, spiegando le ragioni della decisione;
- non è ammissibile equiparare una condizione clinica grave a un comportamento negligente o volontario;
- il principio di buona amministrazione impone all'ente pubblico di considerare le reali condizioni del contribuente prima di applicare sanzioni o decadenze.-

## **4 LA DECISIONE: RIPRISTINO DEL PIANO E MESSAGGIO AL FISCO**

La Corte non si è limitata a *cancellare l'intimazione di pagamento*: ha anche ordinato all'Agenzia delle Entrate-Riscossione di *ripristinare il piano di rateizzazione*, prevedendo la rimodulazione delle rate non pagate.-

## **5 CONCLUSIONI**

Il principio affermato è destinato a fare scuola: **la decadenza dal piano di rateizzazione non può operare quando l'inadempimento non è imputabile al contribuente, ma è dovuto a eventi imprevedibili e inevitabili.-**